

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

cccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 2 APR. 2004

ADDI - 2 APR. 2004 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212  
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: CIARAMELLETTI - GARGANO - IANNARILLI

DELIBERAZIONE N. - 202 -

**OGGETTO:**

Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204, denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Ardea: Ditta Molino Fratelli D'Emilia - Realizzazione per adeguamento normative 93/43/CEE e 96/3/CEE di capannone industriale da adibirsi a magazzino a servizio di un impianto molitorio in Via Valmontone in variante ai PRG "



OGGETTO: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204, denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Ardena: Ditta Molino Fratelli D'Emilia - Realizzazione, per adeguamento normative 93/43/CEE e 96/3/CEE, di capannone industriale da adibirsi a magazzino a servizio di un impianto molitorio in Via Valmontone in variante al PRG "

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

### PREMESSO

**Che** la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali";

**Che** ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati;

**Che** il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;

**Che** il Protocollo d'Intesa del Patto Territoriale delle Colline Romane sottoscritto in data 04.11.2002, prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché attraverso gli eventuali Accordi di Programma;

**Che**, ai sensi della citata normativa inerente la programmazione negoziata, la Ditta nominata in epigrafe ha predisposto il progetto relativo all'intervento;

**Che** l'Amministrazione Comunale di Ardena, ha approvato il progetto in variante al PRG con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 01.8.2002 avverso la quale, come da attestazione del Segretario Generale del Comune di Ardena datata 28.3.2003, non sono state presentate osservazioni;

**Che** con nota prot. 897/03 del 26.3.2003, la Provincia di Roma, quale soggetto promotore del Patto, ha trasmesso gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali per l'intervento in oggetto, chiedendo contestualmente la convocazione della conferenza di servizi per l'approvazione dell'intervento medesimo.

**Che** l'area interessata dall'intervento, identificata al catasto al foglio n. 11, particella 810, è attualmente destinata a Zona E Sottozona E2 Agricola e che conseguentemente occorre variare l'attuale destinazione a zona D Sottozona D2 Insediamenti Produttivi "Molino D'Emilia", con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto.

**Che** a tal fine il Presidente della Regione Lazio con nota prot. 57970 del 28.4.2003 ha convocato apposita Conferenza di servizi.

**Che** la stessa, verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma richiesto, si è conclusa positivamente in data 04.6.2003 a condizione che venissero acquisiti i pareri mancanti.



Che sono stati acquisiti i pareri ed i nulla osta di rito;

Che l'area non è sottoposta a vincoli archeologici né paesaggistici come da dichiarazione del progettista confermata dal tecnico comunale con nota prot. 20901 del 17.12.2002.

Che la Soprintendenza Archeologica per il Lazio pur regolarmente convocata alla Conferenza di servizi, non è intervenuta ai lavori;

Che la Soprintendenza BBAA per il Lazio ha chiesto integrazioni nel corso della Conferenza di servizi del 04.6.2003;

Che il Presidente della Conferenza nella stessa sede in rapporto alle richieste formulate dalla Soprintendenza BBAA per il Lazio e considerato che le aree interessate non sono soggette a vincoli paesaggistici ha dichiarato: "E' ben noto infatti che ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/98 concernente "Pianificazione paesistica e tutela dei beni delle aree soggette ai vincoli paesistici" (...). *I PTP .... sono approvati ... limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli artt. 1, 1 ter ed 1 quinquies della legge 431/85.....* Ciò a significare che le classificazioni ai fini della tutela ovvero gli obiettivi ai fini della tutela sono efficaci ed hanno valore cogente solo se riferiti a zone sottoposte a vincolo paesistico".

Che il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati compresa sia la Soprintendenza Archeologica per il Lazio che la Soprintendenza BBAA per il Lazio in data 16.6.2003 con nota prot. 79532.

Che le Soprintendenze citate non hanno fatto pervenire osservazioni in dissenso e pertanto si considera acquisito l'assenso ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90 e che nei termini di cui all'art. 34 del Digs. del 18.8.2000 n. 267 non è pertanto pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli Enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza;

#### PRESO ATTO

- Del verbale della Conferenza di servizi conclusiva del 04.6.2003.
- Della dichiarazione inerente l'approvazione del progetto da parte del Tavolo di Concertazione del Patto in data 4.11.2002 reso dalla Provincia di Roma in sede di Conferenza di servizi del 21.5.2003.
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir.reg.le Territorio e Urbanistica Area 2B5, rilasciato con nota prot. 75179 del 23.12.2003;
- Del parere favorevole con prescrizioni del Dip.to Ambiente e Protezione Civile reso con nota prot. D2/2A/08/122 fasc. 3619 del 20.5.2003;
- Della dichiarazione di esclusione dalle procedure di VIA resa dal progettista in sede di conferenza di servizi del 06.5.2003;
- Del parere favorevole del Dip.to Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale - Area 11 F, reso nell'ambito della Conferenza di servizi, nel corso della seduta del 04.6.2003 relativamente alla inesistenza di gravami di Usi Civici;
- Del parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario rilasciato dalla ASL RM/G Dip.to dei Servizi di prevenzione con nota prot. 1 del 19.5.2003;
- Del parere favorevole della Amministrazione comunale di Artena con la prescrizione di rilasciare essa stessa la concessione edilizia espresso in Conferenza di servizi del 04.6.2003 e confermato con nota prot. 13481 del 17.7.2003;

Dell'allegato schema di Accordo di Programma ;



**VISTO**

Il progetto, che si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa
- Relazione sullo stato dell'attività produttiva del Molino D'Emilia
- Valutazione del rischio alimentare
- Stima dei lavori
- Elaborato grafico di progetto

**CONSIDERATO**

Che l'intervento comporta incremento occupazionale;

Che nulla osta alla conclusione dell'accordo;

**RITENUTO**

Di aderire all'Accordo in oggetto;

**VISTO**

Il D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

**DELIBERA**

Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204, denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Artena: Ditta Molino Fratelli D'Emilia - Realizzazione per adeguamento normative 93/43/CEE e 96/3/CEE di capannone industriale da adibirsi a magazzino a servizio di un impianto molitorio in Via Valmontone in variante al PRG "

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



6 APR. 2004

al



## REGIONE LAZIO

## ACCORDO DI PROGRAMMA

**Ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Ardena: Ditta Molino Fratelli D'Emilia - Realizzazione, per adeguamento normative 93/43/CEE e 96/3/CEE, di capannone industriale da adibirsi a magazzino a servizio di un impianto molitorio in Via Valmontone in variante al PRG "**

## PREMESSO

**Che** la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali";

**Che** ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati;

**Che** il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;

**Che** il Protocollo d'Intesa del Patto Territoriale delle Colline Romane siglato in data 04.11.2002, prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché attraverso gli eventuali Accordi di Programma;

**Che** l'Amministrazione Comunale di Ardena, ha approvato il progetto in variante al PRG con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 01.8.2002 avverso la quale, come da attestazione del Segretario Generale del Comune di Ardena datata 28.3.2003, non sono state presentate osservazioni;

**Che** con nota prot. 897/03 del 26.3.2003, la Provincia di Roma, quale soggetto promotore del Patto, ha trasmesso gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali per l'intervento in oggetto, chiedendo contestualmente la convocazione della conferenza di servizi per l'approvazione dell'intervento medesimo.

**Che** l'area interessata dall'intervento, identificata al catasto al foglio n. 11, particella 810, è attualmente destinata a Zona E Sottozona L2 Agricola e che conseguentemente occorre variare l'attuale destinazione a zona D Sottozona D2 Insediamenti Produttivi "Molino D'Emilia", con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto.

**Che** a tal fine il Presidente della Regione Lazio con nota prot. 57970 del 28.4.2003 ha convocato apposita Conferenza di servizi.

**Che** la stessa, verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma richiesto, si è conclusa positivamente in data 04.6.2003 a condizione che venissero acquisiti i pareri mancanti.



**Che** sono stati acquisiti i pareri ed i nulla osta di rito;

**Che** l'area non è sottoposta a vincoli archeologici né paesaggistici come da dichiarazione del progettista confermata dal tecnico comunale con nota prot. 20901 del 17.12.2002.

**Che** la Soprintendenza Archeologica per il Lazio pur regolarmente convocata alla Conferenza di servizi, non è intervenuta ai lavori;

**Che** la Soprintendenza BBAA per il Lazio ha chiesto integrazioni nel corso della Conferenza di servizi del 04.6.2003;

**Che** il Presidente della Conferenza nella stessa sede in rapporto alle richieste formulate dalla Soprintendenza BBAAA per il Lazio e considerato che le aree interessate non sono soggette a vincoli paesaggistici ha dichiarato: "E' ben noto infatti che ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/98 concernente "Pianificazione paesistica e tutela dei beni delle aree soggette ai vincoli paesistici" (...). I PTP .... sono approvati ... limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli artt. 1, 1 ter ed 1 quinquies della legge 431/85..... Ciò a significare che le classificazioni ai fini della tutela ovvero gli obiettivi ai fini della tutela sono efficaci ed hanno valore cogente solo se riferiti a zone sottoposte a vincolo paesistico".

**Che** il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati compresa sia la Soprintendenza Archeologica per il Lazio che la Soprintendenza BBAA per il Lazio in data 16.6.2003 con nota prot. 79532.

**Che** le Soprintendenze citate non hanno fatto pervenire osservazioni in dissenso e pertanto si considera acquisito l'assenso ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90 e che nei termini di cui all'art. 34 del Dlgs. del 18.8.2000 n. 267 non è pertanto pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli Enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza;

## PRESO ATTO

- Del verbale della Conferenza di servizi conclusiva del 04.6.2003.
- Della dichiarazione inerente l'approvazione del progetto da parte del Tavolo di Concertazione del Patto in data 4.11.2002 reso dalla Provincia di Roma in sede di Conferenza di servizi del 21.5.2003.
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir.reg.le Territorio e Urbanistica Area 2B5, rilasciato con nota prot. 75179 del 23.12.2003;
- Del parere favorevole con prescrizioni del Dip.to Ambiente e Protezione Civile reso con nota prot. D2/2A/08/122 fasc. 3619 del 20.5.2003;
- Della dichiarazione di esclusione dalle procedure di VIA resa dal progettista in sede di conferenza di servizi del 06.5.2003;
- Del parere favorevole del Dip.to Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale – Area 11 F, reso nell'ambito della Conferenza di servizi, nel corso della seduta del 04.6.2003 relativamente alla inesistenza di gravami di Usi Civici;
- Del parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario rilasciato dalla ASL RM/G Dip.to dei Servizi di prevenzione con nota prot. 1 del 19.5.2003;
- Del parere favorevole della Amministrazione comunale di Artena con la prescrizione di rilasciare essa stessa la concessione edilizia espresso in Conferenza di servizi del 04.6.2003 e confermato con nota prot. 13481 del 17.7.2003;



## CONSIDERATO

**Che** nulla osta alla conclusione dell'Accordo;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio rappresentata dal Presidente p.t. Francesco Storace, il Comune di Artena rappresentato dal Sindaco p.t. Erminio Latini, convengono quanto segue:

### ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, è approvato l'intervento in oggetto quale risulta dal progetto definitivo, che fa parte integrante del presente atto, fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 3, che si compone dei seguenti elaborati, approvati in sede di conferenza di servizi:

- Relazione tecnica illustrativa
- Relazione sullo stato dell'attività produttiva del Molino D'Emilia
- Valutazione del rischio alimentare
- Stima dei lavori
- Elaborato grafico di progetto

### ART. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 è approvata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Artena limitatamente alla area interessata dagli interventi identificata al catasto al foglio n. 11, particella 810, e attualmente destinata a Zona E Sottozona E2 Agricola, che, conseguentemente, modifica la destinazione a zona D Sottozona D2 Insediamenti Produttivi "Molino D'Emilia", con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto:

### ART. 3

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire alle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

#### **Comune di Artena**

1. Il Comune di Artena si riserva di rilasciare la concessione edilizia.

#### **Regione Lazio - Dir.reg.le Urbanistica**

2. Siano rispettati gli standard minimi previsti dall'art. 5 del D.M. 1444/68.

#### **Regione Lazio - Dir.reg.le Ambiente e Protezione civile - Servizio Geologico**

3. Deve essere escluso, per l'impostazione delle fondazioni del fabbricato in progetto, l'orizzonte superficiale poco consistente presente fino alla profondità di circa quattro metri dal p.d.c.
4. A causa delle morfologia pianeggiante e dell'aumento delle superfici impermeabilizzate, dovranno essere realizzate idonee opere di drenaggio delle acque meteoriche per evitare l'innescò di fenomeni di infiltrazione diffusa e erosione areale.
5. Nella fase preliminare alla realizzazione delle nuove costruzioni, si procederà all'esecuzione di dettagliate indagini geognostiche finalizzate alla conferma delle caratteristiche litostratigrafiche e alla definizione dei parametri geomeccanici dei terreni, al fine di scegliere il piano di fondazione più idoneo.

6. Le perforazioni geognostiche dovranno essere effettuate e spinte fino ad una profondità non inferiore ai 35 metri dal p.d.c. al fine di escludere la presenza di cavità carsiche sotterranee.
7. Il piano di posa delle singole opere d'arte, per evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto ad una quota tale che, necessariamente e in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi trasmessi avvenga su un terreno omogeneo sia da un punto di vista litologico sia geotecnico.
8. Siano adottate opere di sostegno provvisoriale, all'atto dello scavo, per profondità superiori a metri 1,5 dal p.c. e a fronte degli scavi, siano realizzate adeguate opere di contenimento.
9. I lavori di sbancamento dovranno essere realizzati garantendo la stabilità dello scavo ed il sostentamento del terreno, tramite opere di sostegno provvisorie e definitive, opportunamente drenate.
10. I materiali di risulta provenienti dagli scavi, siano impiegati o ceduti a terzi nel rispetto delle leggi vigenti o, in caso contrario, sia smaltiti in apposite discariche autorizzate.
11. La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche.

#### ART. 4

Il presente Accordo sarà approvato ed adottato con apposito atto formale dal Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul BURL.

#### ART. 5

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto Sindaco di Artena – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

#### ART. 6

Poichè l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio comunale di Artena entro 30 giorni, pena la decadenza.

Per la Regione Lazio: il Presidente

Per il Comune di Artena: Il Sindaco

Roma li



5 APR. 2004